



COMUNE DI CASINA

(Provincia di Reggio Emilia)

(Allegato 3)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE/USO DEGLI IMPIANTI DELL'AREA INTEGRATA SPORTIVA "PLAYVILLE" E SERVIZIO ANNESSO DI BAR E PICCOLA RISTORAZIONE, SITI IN VIA SIMONINI N.8, CASINA (RE).

SCHEMA DI CONTRATTO

Codice CPV: 92610000-0 servizi di gestione impianti sportivi

Codice NUTS: ITH53

CIG _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Casina, presso la Residenza Municipale, con sede in Piazza IV Novembre n. 3,

TRA

1. il Comune di Casina, con sede in Piazza IV Novembre n. 3 – PI: 00447820358, rappresentato nel presente atto dal Geom. Montruccoli Simone, in qualità di Responsabile del 6° Settore, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta in esecuzione dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale e del decreto sindacale n. 11/2024,

E

2. il Sig. _____, in qualità di _____ della società/associazione/consorzio _____ con sede _____

- PI: _____;

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Casina, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 119 in data 04/12/2025, ha approvato le linee guide per l'indizione della procedura di affidamento in concessione del servizio per la gestione dell'area integrata sportiva di Casina, denominata "Play Ville", di proprietà dell'Ente, composta da impianti sportivi, impianto natatorio scoperto e annesso locale adibito a bar/ristorante e aree di pertinenza, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176-187 del D. Lgs. 36/2023;
- Con determinazione n. _____ in data _____ del Responsabile del Settore 6°, si è provveduto all'aggiudicazione della concessione di cui trattasi, in esito all'istruttoria di gara, espletata dalla CUC dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione dei seguenti locali e spazi e relative pertinenze, denominati nel loro complesso Area sportiva Integrata "Play Ville", ubicati in Via Simonini, in Casina capoluogo (RE):

- impianto natatorio:
 - vasca esterna per adulti;
 - vasca esterna per bambini;
 - area verde attorno alle vasche e distese a vari livelli;
 - struttura chiosco/bar;
 - struttura spogliatoi ed infermeria dotata di servizi igienici maschili e femminili, spogliatoi maschili e femminili, locale bagnini/istruttori ed infermeria;
 - struttura ad uso deposito dotata di centrale termica e locale magazzino;
 - sala macchine trattamento acque;
- campo da tennis in erba scoperto:
 - campo in fondo sintetico di dimensioni m. 31,00 x 15,00;
 - struttura spogliatoi dotata di servizi igienici maschili e femminili, spogliatoi maschili e femminili;
- campo da basket scoperto:
 - campo in fondo sintetico;
- campo da calcetto:
 - campo da gioco, con fondo in erba sintetica, recintato e di dimensioni pari a m. 40,00 x 20,00
 - struttura spogliatoi ed infermeria dotata di servizi igienici maschili e femminili, spogliatoi maschili e femminili, spogliatoio arbitri;
- campo da tennis in terra rossa scoperto (DA RECUPERARE):
 - campo di dimensioni m. 31,00 x 15,00;
- locale ad uso bar/ristorante (pubblico esercizio ai sensi della Circolare 678/2026):
 - vedasi planimetrie.

Il Comune di Casina con l'affidamento della gestione a terzi in concessione degli impianti sportivi, piscina scoperta e locale adibito a bar/ristorante si pone l'obiettivo di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività nel rispetto dei principi previsti dal D. Lgs 36/2023 per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni.

La gestione degli impianti sportivi e della piscina scoperta è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione della pratica sportiva per la quale sono stati realizzati.

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare gli impianti sportivi in modo corretto nel rispetto del Capitolato Speciale di gara, delle direttive impartite dal Comune e dal presente contratto.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura del complesso medesimo.

La gestione dell'Impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e

preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche

Art. 2 – Durata della Concessione

La concessione ha durata 5 anni dall'anno 2026 fino all'anno 2031, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

La concessione può essere revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 190, comma 4 e seguenti, del D. Lgs. n. 36/2023, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel relativo Capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. Non sono previste compensazioni economiche.

Art. 3 – Valore della Concessione

Il Valore complessivo presunto della concessione, per una durata massima di anni cinque, è pari ad € 1.135.000,00 (€ 227.000,00 annuo), oltre ad IVA.

Tale importo è stato determinato sulla base del prospetto finanziario - PEF – Piano economico finanziario – allegato al capitolato speciale di gara.

Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Casina poiché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei Servizi gestiti dal Concessionario. Non ci sono oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza.

Art. 4 – Canone e utenze

Le parti, in osservanza delle risultanze della procedura di gara e successiva aggiudicazione, convengono di fissare il canone mensile in € _____ oltre IVA, canone che il Concessionario dovrà corrispondere entro il 31 MARZO ogni annualità.

Sono a carico del concessionario, altresì, le volture e il pagamento delle utenze.

Art. 5 - Tariffe d'uso degli impianti, contributi e sponsor

L'Amministrazione stabilisce le tariffe d'uso degli impianti, mantenendo un livello tariffario contenuto, che consenta un accesso alle più ampie fasce di popolazione. Il Concessionario ha l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle approvate dall'Amministrazione, sotto riportate:

TARIFFARIO	
PISCINA	
BAMBINI fino a 3 anni INGRESSO GIORNALIERO tutti i giorni	SEMPRE GRATUITO
UNDER 12 (da 4 anni) INGRESSO GIORNALIERO	€ 7,00
UNDER 12 (da 4 anni) - lunedì/venerdì - INGRESSO POMERIDIANO	€ 6,00
UNDER 12 (da 4 anni) - sabato e domenica, festivi e prefestivi - INGRESSO GIORNALIERO	€ 8,00

UNDER 12 (da 4 anni) - sabato e domenica, festivi e prefestivi - INGRESSO POMERIDIANO	€ 7,00
ADULTI – lunedì/venerdì – INGRESSO GIORNALIERO	€ 9,00
ADULTI - sabato e domenica, festivi e prefestivi - INGRESSO GIORNALIERO	€ 11,00
ADULTI – lunedì/venerdì - INGRESSO POMERIDIANO	€ 7,50
ADULTI – Sabato e domenica, festivi e prefestivi - INGRESSO POMERIDIANO	€ 8,50
OVER 65 - lunedì/venerdì – INGRESSO GIORNALIERO	€ 7,00
OVER 65 - sabato e domenica, festivi e prefestivi – INGRESSO GIORNALIERO	€ 8,00
OVER 65 - lunedì/venerdì - INGRESSO POMERIDIANO	€ 6,00
OVER 65 - sabato e domenica, festivi e prefestivi - INGRESSO POMERIDIANO	€ 7,00
Ombrellone + 1 lettino - lunedì/venerdì	€ 3,00
Ombrellone + 1 lettino – sabato e prefestivi	€ 7,00
Ombrellone + 1 lettino – domenica e festivi	€ 7,50
CAMPO DA CALCETTO	
COSTO ALL'ORA PER DUE PERSONE	€ 12,00
COSTO ALL'ORA PER GIOCO DI SQUADRA	€ 25,00
CAMPI DA TENNIS	
COSTO ALL'ORA PER DUE PERSONE	€ 12,00
CAMPO DA BASKET	
COSTO ALL'ORA	€ 0,00

Eventuali tariffari ridotti, compresi gli abbonamenti stagionali e/o corsi di nuoto, saranno predisposti e pubblicati previo accordo tra il gestore individuato in sede di gara e l'ente.

Tutte le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione saranno riscosse e gestite dal Concessionario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti. Eventuali riduzioni rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno possibili e a totale discrezione dello stesso, il quale però non potrà vantare, per il mancato introito, alcun onere dall'Ente.

Variazioni delle tariffe in aumento rispetto a quanto sopra indicato devono essere richieste ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, tenuto anche conto della rivalutazione annua legata all'indice dei prezzi al consumo dei lavori diramato da ISTAT e delle migliorie eseguite dal Concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità.

Art. 6 – Oneri a carico del Concessionario

La gestione del servizio comprende - oltre a quanto riportato nel Capitolato Speciale ed al quale si rimanda - le seguenti attività a carico del Concessionario:

- programmazione, organizzazione e coordinamento dell'attività sportiva, la promozione del complesso e dell'attività natatoria nei periodi di apertura della piscina;
- per la piscina, assistenza in vasca secondo quanto disposto dalla normativa vigente utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti nella loro complessità;
- conduzione di riscaldamento ed erogazione di acqua calda;
- conduzione degli impianti tecnologici;

- pulizia all'occorrenza, e comunque giornaliera, degli impianti nel complesso dati in gestione;
- manutenzione ordinaria riferita al servizio di gestione nella sua totalità che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità al fine di conservare complesso, in ogni sua componente, nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e del personale ed il decoro;
- cura e pulizia di aree verdi e spazi circostanti pertinenziali;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- rispetto degli obblighi di legge in materia impiantistica sportivi e attività natatoria;
- rispetto degli obblighi di legge circa la presenza e l'utilizzo del defibrillatore;
- gestione della pubblicità e delle attività promozionali all'interno e all'esterno del complesso;
- gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda l'accesso agli impianti/locali:

- ✓ L'accesso ai campi da gioco (da calcetto in erba sintetica, da tennis in erba sintetica) dovrà essere garantito nei seguenti giorni/orari:
 - dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
 - sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.30 alle ore 19.30.
- ✓ Il complesso natatorio dovrà essere aperto nella stagione estiva – con apertura al pubblico – entro e non oltre il 15 (quindici) giugno e dovrà essere chiuso non prima del 15 (quindici) settembre di ciascun anno, salvo diversa autorizzazione del Comune. Dovrà inoltre essere assicurato il seguente orario minimo di apertura:
 - dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 19.30;
 - sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
- ✓ Per l'attività di ristorazione:

Il servizio bar e piccola ristorazione dovrà essere assicurato:

 - Orario Estivo dal 01/06 al 30/09 dalle ore 09.00 alle ore 21.00, con possibilità di prolungamento (garantire comunque l'attività in concomitanza con l'apertura dell'area sportiva);
 - Orario Invernale dal 01/10 al 30/05 almeno 4 aperture al mese con orario flessibile.

Il Concessionario dovrà garantire sempre la continuità del servizio di gestione bar e piccola ristorazione, subordinatamente alla preventiva acquisizione, da parte del Concessionario stesso, di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente in materia.

Nei periodi di affluenza ridotta, potranno essere accolte eventuali richieste di riduzioni di orario di apertura o di chiusura per ferie, previo preventivo accordo con l'Amministrazione.

Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri.

NOTA: Durante l'eventuale realizzazione di opere e/o di interventi manutentivi e di valorizzazione, il complesso Comunale dovrà continuare a fornire il pubblico servizio in favore degli utenti, salva espressa autorizzazione comunale laddove l'esecuzione degli interventi siano incompatibili per ragioni di sicurezza o incolumità degli utenti e dei lavoratori.

Art. 7 – Diritto di riserva

Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale gli impianti e le attrezzature per manifestazioni ed attività pubbliche e sportive, scolastiche o parascolastiche o

comunque patrocinate e di interesse comunale, ogni qualvolta sia richiesto, previo congruo preavviso (di almeno 30 gg.) e con modalità da concordarsi.

Art. 8 – Oneri a carico del Concedente - Comune

Sono a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del concessionario, da utenti e/o da terzi o causati da utenti e/o da terzi.

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA

A titolo esemplificativo vengono definiti a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria di seguito indicati:

- riparazione a rottura dei componenti degli impianti quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature;
- manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dei campi da calcio, e degli impianti elettrici in generale, qualora danneggiati a seguito di eventi atmosferici;
- sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti;
- opere murarie su intonaci esterni, tinteggiature esterne (con esclusione della pulizia da graffiti), riparazione coperture o per infiltrazioni di umidità;
- cambio infissi quali finestre e porte rotti o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
- ripristino rotture di tubazioni di scarico acque e fognature (escluso espurgo);
- straordinarie manutenzioni per la messa a norma;

Nel caso si rendessero necessari lavori di manutenzione di cui sopra, il Concessionario è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al Comune. Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.

Restano sempre in carico al Comune l'esecuzione di lavori od opere per l'ammodernamento, il completamento e l'esecuzione di nuovi impianti che l'Amministrazione intenda realizzare, senza che il Concessionario possa opporre alcuna opposizione. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente comunicata dalla Amministrazione Comunale, la quale si riserva di modificare la Concessione in oggetto.

Non potranno essere apportate modifiche all'impianto, se non a seguito di autorizzazione formale da parte del Comune.

Nel caso di nuovi interventi realizzati dal Concessionario, la manutenzione straordinaria rimane a carico dello stesso.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria a proprie spese. Il Comune si riserva la facoltà di adottare provvedimenti che potranno portare, in ragione della gravità del fatto, sino alla revoca dell'affidamento.

Art. 9 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE

Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria (sia riparativa che programmata) che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture, dei beni, delle attrezzature e degli arredi esistenti (provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario) e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurarne l'ottimale funzionamento.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti, il Concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.

Sono inoltre a carico del Concessionario gli oneri relativi alla sostituzione e/o rifacimento e/o incremento degli arredi e delle attrezzature (reti e fondo in sabbia beach volley, reti e porte da calcetto, etc.) degli impianti sportivi, secondo quanto indicato all'interno della propria offerta presentata in sede di gara e secondo le necessità. Tali interventi dovranno essere avvallati dall'Ufficio Tecnico relativamente alle scelte dei materiali e alle modalità esecutive.

Il Concessionario deve inoltre costantemente garantire la perfetta efficienza degli impianti a servizio delle strutture in gestione, provvedendo, se necessario, alla loro messa a norma ricorrendo ad un tecnico abilitato o alla loro sostituzione.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del Concessionario, al quale compete anche la responsabilità della conservazione e della custodia degli impianti, delle attrezzature e degli arredi per tutta la durata della concessione. A tal fine, il Concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, si indicano di seguito alcuni degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi a carico del Concessionario, all'occorrenza e, comunque, nel rispetto delle eventuali frequenze previste dalla normativa:

Area impianti sportivi

Sono a carico del concessionario la Manutenzione Ordinaria delle strutture e degli Impianti dati in conduzione. Brevemente si elencano i principali interventi manutentori a carico del concessionario:

1. tinteggiature interne: a cadenza biennale;
2. tinteggiature esterne: periodicamente per garantire un aspetto decoroso dei locali;
3. verniciatura periodica di tutte le parti in ferro sia interne che esterne;
4. riparazione di rivestimenti, pavimenti, controsoffittature, impermeabilizzazioni e coperture, entro sette giorni dal danneggiamento;
5. riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni ed esterni, entro sette giorni dal danneggiamento;
6. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, entro due giorni dal danneggiamento;
7. riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, entro due giorni dal guasto (smaltimento acque bianche e nere);
8. riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, entro due giorni dal danneggiamento;
9. cambio lampade, interruttori, punti presa, e tutte le parti funzionali dell'impianto elettrico, entro un giorno dal danneggiamento o guasto;
10. verifica periodica degli idranti, secondo quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza;
11. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi da gioco, entro 1 giorno dal danneggiamento;
12. sostituzione vetri rotti, entro 1 giorno dal danneggiamento;
13. riparazioni di arredi, entro 2 giorni dal danneggiamento;
14. pulizia e tenuta in ordine della viabilità e delle aree circostanti i fabbricati, con cadenza settimanale;
15. manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento con obbligo di redigere con la ditta manutentrice apposito contratto di manutenzione;
16. potatura di piante e siepi con cadenza quindicinale;
17. semina e concimazione dei prati;
18. taglio dell'erba;
19. piantumazione di essenze arboree e fiori ove necessario, anche a fini estetici;

20. innaffiatura delle aree verdi;
21. trattamenti anti-muschio, ove necessari;
22. disinfezione dalle api e dalle zanzare.

In particolare in merito agli impianti sportivi, deve essere effettuata una pulizia ordinaria tale non solamente da mantenere le superfici dei campi atte alla pratica sportiva ma da consentire costantemente una presentazione decorosa degli impianti;

Tutte le attrezzature dovranno essere mantenute in perfetto uso e ne dovrà essere garantita la massima cura; le parti mobili (rete, porte, etc..) dovranno essere riposte in luogo chiuso e protetto nel periodo invernale.

In particolare, poi, per le aree verdi di pertinenza e le vie di accesso, sono richieste la pulizia ordinaria costante per garantire una presentazione decorosa di tutto il sito, la sfalcatura e l'irrigazione delle zone verdi. Tutto quanto descritto nel presente articolo ha carattere puramente indicativo e non esaustivo in quanto gli interventi verranno più dettagliatamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

L'uso dell'area sportiva dovrà essere garantito imparzialmente a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione per i ragazzi ed i giovani.

La gestione è tenuta a garantire, durante l'intero orario di apertura, i servizi di bar e di accesso alle strutture sportive. Il Concessionario dovrà inoltre garantire e sorvegliare gli impianti affinché l'uso che ne verrà fatto sia improntato alla correttezza ed educazione. L'esercizio di somministrazione deve sempre improntarsi in maniera qualificata e professionale. Devono essere mantenuti perfettamente efficienti tutti gli arredi e le attrezzature in uso. Tutti i locali devono sempre garantire la massima pulizia e igiene. Gli spogliatoi, le docce ed i servizi igienici dovranno sempre essere liberamente usufruibili dagli utenti della zona sportiva.

Deve essere effettuata una pulizia ordinaria tale non solamente da mantenere le superfici dei campi atte alla pratica sportiva ma da consentire costantemente una presentazione decorosa degli impianti. Potranno essere organizzate attività alternative a quelle attualmente in uso. Sarà indispensabile garantire che tutte le attività alternative dovranno essere organizzate con il preciso scopo di valorizzare il centro sportivo e la località.

Il gestore potrà valutare la convenienza di integrare le attrezzature e le infrastrutture affidategli al fine di rendere economicamente più conveniente la gestione dell'impianto, fermo restando il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale e l'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie.

Area bar/ristorante

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti di legge inerenti all'avvio dell'attività. Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del punto ristoro, nessuna esclusa o eccettuata, devono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alle attrezzature e a quant'altro necessario per l'eventuale funzionamento del punto ristoro.

Il Concessionario si impegna inoltre a far sì che:

- il punto ristoro sia convenientemente dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità;
- la conduzione venga effettuata con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente;
- i prezzi dei servizi offerti non siano sproporzionati rispetto a quelli ordinariamente praticati negli ordinari esercizi pubblici;
- non vengano installate slot-machine e video lotterie previste dall'art.110 comma 6 lett. a) e b) del Regio Decreto 773/1931 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza".

In riferimento al servizio di gestione bar e piccola ristorazione in oggetto, il concessionario dovrà prevedere alla somministrazione, durante l'orario di apertura del locale, di prodotti e alimenti comunemente in distribuzione negli esercizi bar aperti al pubblico ed alla somministrazione di alimenti di piccola ristorazione. Tutti i prodotti e gli alimenti da somministrare, dovranno essere preparati, confezionati, etichettati, conservati, etc. nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.

I prezzi di vendita delle consumazioni al bar dovranno essere conformi al listino prezzi degli esercizi commerciali della medesima categoria, ed esposti al pubblico. Unitamente alle tariffe e ai prezzi delle consumazioni, si richiede di esporre anche l'elenco delle norme comportamentali atte a garantire un uso corretto degli impianti e delle strutture.

Art. 10 - MIGLIORIE E RIPARAZIONI

Le migliorie e le riparazioni realizzate/installate dal Concessionario all'interno delle strutture a servizio dell'Area Sportiva, sono acquisiti in proprietà dall'Amministrazione Comunale dal momento della loro esecuzione/installazione, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, neppure nel caso di cessazione anticipata del rapporto concessorio per causa imputabile al Concessionario, e senza che il Concessionario possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che le strutture abbiano subito, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 cod. civ. Tale previsione trova applicazione anche nel caso delle attrezzature e arredi installati, nel corso della durata della concessione, dal Concessionario in sostituzione di quelli presenti presso le strutture oggetto della presente concessione, nonché nel caso delle attrezzature e degli arredi offerti dal Concessionario in sede di gara.

È fatta espressa eccezione per gli arredi e le attrezzature comunque installati dal Concessionario per la gestione dell'area bar, nonché gli arredi e le attrezzature installati dal Concessionario, e non offerti in sede di gara, i quali rimangono di proprietà del Concessionario.

Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione degli arredi e delle attrezzature di cui al comma precedente, senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale. Resta comunque ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'acquisto di tutto o parte di tali arredi ed attrezzature, al netto degli ammortamenti, pari al 20% del loro valore per ogni anno dall'acquisto. A tal fine, il Concessionario deve presentare all'Amministrazione Comunale la pertinente documentazione e le relative fatture.

Nessuna modifica, innovazione o trasformazione sarà pertanto ammessa senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dell'immobile e degli impianti a spese del Concessionario.

Art. 11 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI - RENDICONTO

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente all'Ufficio Tecnico del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una specifica relazione sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti sportivi e tecnologici, nonché copia dei rapporti delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio e l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione della struttura.

Ogni anno, entro il 31 gennaio, il gestore dovrà inoltre fornire all'Amministrazione Comunale un rendiconto della gestione dell'anno precedente, evidenziando in particolare, oltre ai dati

economici (numero di ingressi e dati relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, gas metano e alle spese di consumo a carattere ricorrente), qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini della valutazione del servizio.

Entro la stessa data il Concessionario ha altresì l'obbligo di presentare la situazione contabile analitica della gestione dell'Area Sportiva.

Art. 12 - CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI UTENZE

Il Concessionario dovrà provvedere, entro il 31 MARZO ogni annualità, al pagamento del canone di concessione annuale, oltre ad IVA, così come definito dalle risultanze della procedura di gara e successiva aggiudicazione.

Il Comune dichiara l'assenza di interferenze pertanto i costi della sicurezza non vengono quotati, il Concessionario svolge la sua attività senza interferenze con l'esterno. Pertanto non sarà redatto DUVRI tra le parti e gli oneri della sicurezza saranno indicati pari a zero.

Il Concessionario dovrà provvedere, autonomamente, alla voltura e alla stipula con l'Ente erogatore dei contratti per la fornitura di energia elettrica, per le utenze idriche e relative alla fornitura di gas.

È a carico del concessionario, altresì, il pagamento della tassa dei rifiuti.

Art. 13 - Responsabile del contratto (Concessionario) e Direttore dell'esecuzione del contratto (Concedente – Comune)

Il Concessionario s'impegna a designare, sotto la propria responsabilità, la persona "*Responsabile del contratto*" espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà comunicato al Comune al momento della sottoscrizione del verbale di consegna della gestione e all'atto della firma del contratto. In caso di sua sostituzione, il concessionario dovrà darne preventiva comunicazione scritta. Tra i compiti affidati al Responsabile del contratto, a titolo esemplificativo e non limitativo o esaustivo, rientrano tra l'altro i seguenti:

- organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del Capitolato;
- curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite.

Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglianza che vengano scrupolosamente rispettate.

In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere. Il Comune nominerà, a norma del D. Lgs. n.36/2023, un "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" che provvederà, per tutta la durata della concessione, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile assicurandone la regolare esecuzione, nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione e affidamento. In mancanza di nomina espressa il Direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il Responsabile dell'area tecnica del Comune o chi ne fa le veci. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è incaricato del controllo sul rispetto da parte del gestore del contratto, della verifica dello stato di conservazione e manutenzione del complesso e della verifica dei bilanci

previsionali e consuntivi della gestione, nonché dell'esame del programma e delle modalità di utilizzo della struttura.

Il Direttore dell'esecuzione potrà acquisire dal Concessionario i programmi delle attività e richiedere chiarimenti scritti o incontri in relazione a quanto risconterà nella relazione. Il Direttore potrà nominare, una persona di sua fiducia per l'esecuzione dei controlli di cui sopra ed essere supportato dal Settore Finanziario per i controlli ispettivi e di verifica della documentazione contabile

Art. 14 - Rendiconto della gestione

Il Concessionario, al fine di consentire al Comune di monitorare costantemente l'andamento dell'attività gestionale, la corretta allocazione dei rischi, al fine di valutarne la qualità e il costante mantenimento dell'equilibrio economico, si impegna a trasmettere annualmente al Comune, entro e non oltre 1 (uno) mese dall'approvazione del proprio bilancio riferito all'anno, un rendiconto della gestione, composto da:

- a) bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere in dettaglio tutte le entrate e uscite;
- b) dati relativi all'utenza utilizzatrice, distintamente per tipo di sport praticato;
- c) elenco delle iniziative e delle manifestazioni eventualmente organizzate all'interno degli impianti;
- d) calendari stagionali di assegnazione/effettivo utilizzo;
- e) elenco delle attività di manutenzione ordinaria realizzate sull'impianto nell'ultimo esercizio.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della veridicità dei contenuti.

Art. 15 - Personale

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i già menzionati obblighi. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusi quelli assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, devono essere presentate dal Concessionario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 60 giorni dalla data di avvio delle stesse.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Casina, pena la risoluzione del contratto pertanto il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la

risoluzione del contratto.

Il Concessionario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche, non configurandosi le stesse quale affidamento in subappalto e meglio specificate nel successivo capoverso, a lavoratori autonomi [ex art. 119 comma 3, lettera a) del Codice].

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche o di insegnamento sportivo.

È fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG, ecc.).

Art. 16 - OBBLIGHI DI COMPORAMENTO

Il personale impiegato, a qualsiasi titolo, dal Concessionario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013.

La violazione dei suddetti obblighi comporta per l'Amministrazione Comunale la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 17 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO E SICUREZZA

Il Concessionario deve osservare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (cfr., in particolare, il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), adottando i necessari accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza del personale impiegato.

Il Concessionario deve inoltre garantire la sicurezza degli utenti degli Impianti Sportivi adottando tutte le misure richieste dalla normativa vigente.

A tal fine, il Concessionario deve, in particolare:

1. nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione-Sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato all'Amministrazione Comunale;
2. predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, etc.;
3. tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
4. predisporre il piano di evacuazione;
5. limitare l'accesso degli utenti entro la capacità di affollamento massima delle varie strutture;
6. rispettare le previsioni del D.M. 18 marzo 1996 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi");
7. installare (se necessario) dispositivi antincendio (estintori) e idonea segnaletica che individui le uscite di emergenza;
8. attuare, nei confronti del proprio personale, tutti i comportamenti necessari per assicurare il rispetto delle normative a tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro;
9. effettuare controlli sull' eventuale utilizzo improprio di strutture ed attrezzature da parte degli utenti delle vane strutture;
10. gestire e mantenere correttamente tutti gli impianti tecnologici e le attrezzature a servizio degli Impianti Sportivi, provvedendo, se necessario, alla loro messa a norma o sostituzione;
11. in attuazione dell'articolo 6 del D.M. 10 Marzo 1998, provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle Misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico

dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia;

12. dell'attestato dovranno essere comunicate all' Ufficio Tecnico Comunale con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.
13. Il Concessionario deve inoltre porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Art. 18 – SICUREZZA IGIENICO SANITARIA

Le strutture nel loro complesso dovranno essere gestite e mantenute osservando i necessari requisiti igienico-sanitari ambientali, garantendo la dotazione degli addetti, dei dispositivi di legge ed i controlli secondo quanto stabilito dall'Atto d'Intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strutture stesse -nonché in base a quanto contenuto nel Piano di conduzione tecnica.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale o provinciale o comunale durante la concessione.

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo, potrà effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi, controlli e campionature ed ispezioni nei locali, direttamente o tramite il Servizio di igiene e sanità dell'AUSL territoriale, fatte salve le ispezioni di competenza di detto Servizio.

A carico del Concessionario sono tutti i prodotti e le attrezzature che devono essere utilizzati o installati negli ambienti e la loro manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

Eventuali adeguamenti che si rendano necessari a seguito dell'entrata in vigore di norme sopravvenute sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Il Concessionario, oltre alle verifiche di legge, dovrà costantemente verificare la sicurezza delle strutture e la salubrità degli ambienti di lavoro al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni intervento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l'esercizio delle strutture o contingenti le varie attività.

Art. 19 - SUBAPPALTO

Si applicano gli artt. 188 e 119 del Codice.

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, per tutti i sub-contratti, il nome del Subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio/lavoro affidato.

Il Subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il Concessionario dovrà indicare all'amministrazione comunale i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.

Il Concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

Trovano applicazione i limiti e gli obblighi in capo al subappaltatore, dei quali risponde in solido anche il Concessionario, così come previsti dall'art. 119 del Codice.

Art. 20 - SUBCONCESSIONE

Non è ammessa la sub-concessione.

Il Concessionario, previa comunicazione al Concedente, potrà sub-concedere parte dell'impianto per singole manifestazioni e/o eventi sui quali è richiesto, comunque, il preventivo assenso dell'Amministrazione comunale.

Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto

18 disciplinate all'art. 189, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 22 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Qualsiasi modifica al contratto potrà essere effettuata esclusivamente mediante atto scritto che dovrà essere approvato con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 36/2023, previa verifica della Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico subentrante.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del D. Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 e, in quanto compatibili, all'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui periodo precedente e rientranti nei rischi allocati al Concedente sono a carico dello stesso.

A tal fine, il Concessionario trasmette all'Ente istanza di revisione contenente la richiesta motivata e l'indicazione dettagliata dei calcoli operati per stabilirne l'incidenza sull'equilibrio economico-finanziario, non appena si verificano le condizioni di cui al primo periodo.

L'Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, eventualmente prorogabili di altri 30 in caso di richiesta di chiarimenti o di particolare complessità dei calcoli, risponde alla richiesta di revisione.

Art. 23 - Cauzione Definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impianto sportivo, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della gestione, la garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10% del valore della concessione.

In caso di esecuzione anticipata del contratto, la garanzia definitiva di cui sopra decorrerà dalla redazione dell'apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o, comunque, richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Art. 24 - Polizze Assicurative

La gestione della concessione si intende esercitata a completo rischio e pericolo del Concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una Compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), le quali dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione.

Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. "All Risks") relativa all'impianto, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale non inferiore al valore dell'immobile;
- polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione all'intervento per un massimale € 3.000.000,00.

Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo di risoluzione per inadempimento del Concessionario, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

Art. 25 - Clausola risolutiva espressa

L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità ed importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- c) le penali a carico del concessionario.

Art. 26 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile, mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del predetto articolo, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni qualora:

- a) il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato di Gestione tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'impianto o dell'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
- b) il Concessionario abbia omesso di attivare le coperture assicurative previste dal capitolato, ovvero non provveda nel termine di gg. 30 (trenta) dalla constatazione;
- c) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
- d) il Concessionario violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Resta fermo che il Concedente, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1455 del Codice civile, potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi previsti ai sensi del capitolato.

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, del Codice civile.

In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo, il Concedente:

- a) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Capitolato;
- b) non potrà dar corso alla risoluzione;
- c) dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi;
- d) dovrà consentire al Concessionario la continuità di gestione dei servizi aggiuntivi e di incasso dei ricavi commerciali.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida – 30 giorni - ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la Concessione, di cui al Capitolato, al Concessionario.

Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, l'Amministrazione - ai sensi del comma 3 dell'art. 190 del Codice - comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui l'ente concedente vi presta il consenso.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Fatto salvo quant'altro espressamente indicato nel capitolato si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice.

La facoltà di rimborso può essere esercitata, nei seguenti casi:

- a) perimento totale o parziale dell'opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- b) grave danneggiamento dell'opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- c) superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per indisponibilità dell'opera ovvero per la mancata erogazione dei servizi;
- d) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli precedenti (cauzioni e polizze);
- e) violazione del protocollo di Legalità;
- f) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice, e fiscali.

In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:

- a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- b) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- c) le penali a carico del Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore di Esecuzione del Contratto apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo e fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

Art. 27 - Risoluzione per inadempimento del Concedente

La risoluzione per inadempimento ascrivibile al Concedente è prevista:

- a) in caso di ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alla Concessione;
- b) fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 60 giorni;

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previo invio al Concedente di una diffida ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario, ai sensi dell'articolo 190 del Codice, i seguenti importi:

- a) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- b) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e

delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori.

L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo, e dovrà essere fatta valere dal Concessionario.

Fatto salvo quant'altro espressamente indicato nella presente convenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice.

Art. 28 – Recesso dalla concessione

Il Concedente potrà recedere dal contratto per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, previa comunicazione scritta al Concessionario, unitamente ai motivi, e previo riscontro congiunti degli stessi.

A decorrere dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà redigere apposito verbale di consegna in contraddittorio con il Concedente.

In caso di recesso, saranno rimborsati al Concessionario: la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all'Intervento, pari a:

- a) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;
- b) ovvero al 10% (dieci per cento) del valore dei servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano Economico Finanziario ove il recesso abbia luogo dopo l'ultimazione.

L'efficacia del recesso della Convenzione è sottoposta alla condizione del pagamento di tutte le somme previste nel presente articolo

Art. 29 - Risoluzione per forza maggiore

In caso di forza maggiore protratta per più di 180 (centottanta) giorni ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile.

Art. 30 - Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione

Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) una sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile del Concessionario per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e del capitolato.

Nei casi di cui sopra, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- c) le penali a carico del Concessionario.

Art. 31 - Sostituzione del concessionario

Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'art. 190, comma 3, del Codice, possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

Qualora, entro i 120 (centoventi) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 190, comma 3, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 190, comma 3, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

- a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo, comunque, riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi.

Art. 32 - Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra società l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sul deposito cauzionale di cui ai precedenti articoli, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 33 - Cessazione, revoca per motivi di interesse pubblico

La Concessione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 190, comma 4 del Codice. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'Amministrazione delle somme previste dal medesimo comma 4 dell'art. 190 del Codice.

Art. 34 - Responsabilità

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 35 - Inadempienze, Penali e Sanzioni

L'operatore economico dovrà garantire sempre la continuità del servizio di apertura delle zone adibite a campo sportivo e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande pena l'applicazione di sanzioni/penali.

Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali/sanzioni saranno contestati in forma

scritta all'operatore economico mediante PEC. Questi potrà presentare le proprie contro deduzioni, sempre in forma scritta, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le già citate deduzioni non pervengano nel termine indicato, o pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute ad insindacabile giudizio del Comune idonee a giustificare l'inadempienza, si procederà a comminare penali/sanzioni.

Limitatamente agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti, nel caso in cui si verificasse una qualsiasi irregolarità dovuta ad imperizia e/o negligenza dell'operatore economico, l'ente concedente interverrà in sostituzione del concessionario con spese che verranno addebitate al concessionario medesimo.

Nel caso in cui le attività di cui al capitolato, per qualsiasi ragione imputabile concessionario, siano interrotte, ovvero siano espletate in modo non conforme alle clausole di cui al capitolato, sarà applicata una penale giornaliera di € 150,00, salvo la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

In tutti i casi l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dall'ente concedente a causa dell'inadempienza dell'operatore economico.

Quanto sopra fatta salva la facoltà di richiedere, qualora le manchevolezze siano ostative per il servizio o pregiudizievoli per la sicurezza, la risoluzione del contratto per recesso e/o revoca.

Ci si riserva di applicare le seguenti penali:

1. chiusura delle strutture in gestione non autorizzata dall'Amministrazione Comunale: € 100,00 per ogni giorno di chiusura;
2. applicazione di tariffe superiori a quelle indicate al precedente articolo 8, non preventivamente autorizzate dall' Amministrazione Comunale: € 50,00 per ogni giorno in cui siano state applicate tariffe in eccesso;
3. mancata esecuzione di una miglioria indicata nell' offerta presentata dal Concessionario in sede di gara: da € 1.000,00 a € 3.000,00 a seconda della gravità dell'inadempimento;
4. mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria: da € 500,00 a € 1.500,00 a seconda della gravità dell'inadempimento;
5. carente pulizia di tutte le strutture oggetto della presente concessione, inosservanza delle prescrizioni igieniche, anche in relazione alla conservazione di bevande e alimenti, o delle prescrizioni relative alla sicurezza: da € 500,00 a € 1.500,00 a seconda della gravità dell'inadempimento ed ogni qualvolta si verificano ulteriori inadempimenti, fatte salve le responsabilità civili e penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai componenti organismi di controllo;
6. ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo di ogni impianto: € 100,00 per ogni singolo caso (utente o società);

Ogni inadempienza è specificamente contestata per iscritto al Concessionario. Nella contestazione è prefissato il termine di 5 (cinque) giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, adotta le determinazioni di propria competenza.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni del Concessionario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per caso fortuito, forza maggiore o per inadempienze di terzi.

L'Amministrazione Comunale, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, può anche avvalersi della cauzione definitiva.

In caso di inadempimento da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione degli interventi, addebitando al Concessionario gli eventuali maggiori costi sostenuti.

Art. 36 - CONTROLLI

Il Comune ha facoltà di controllo, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, circa l'applicazione del presente capitolato ed il puntuale rispetto degli obblighi in esso previsti.

L'eventuale accertamento di violazioni o inadempienze dal punto di vista igienico-sanitario da parte del Concessionario sarà formalmente contestata allo stesso con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica certificata, con invito a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dalla notifica della contestazione, prorogabili per ragioni di forza maggiore o nel caso fossero necessari lavori di durata maggiore. In caso di persistenza nell'inadempienza, il comune ha facoltà di recedere dalla concessione senza che il concessionario possa vantare diritti o indennizzo di sorta e salvo il risarcimento di eventuali danni.

Art. 37 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o, comunque, oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere, garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento.

Alla scadenza, recesso o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione all'intervento, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'impianto, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

Art. 38 - REGISTRAZIONE - SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E REGIME TRIBUTARIO

Il contratto di concessione è soggetto a registrazione.

Ciascuna delle Parti è responsabile per il pagamento delle spese da essa sostenute in relazione alla redazione, negoziazione e sottoscrizione del presente atto. Tutti gli oneri, i costi e le spese, comprese quelle fiscali e notarili, e gli atti esecutivi del presente atto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

Art. 39 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010, n.

217, nonché alle eventuali modifiche normative, impegnandosi, altresì, ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee Guida Antimafia di cui all'articolo 3 quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, emanate con Comunicato del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2011.

Conseguentemente, qualsiasi pagamento dovuto al Concessionario, ai sensi della concessione, sarà effettuato presso uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal Concessionario stesso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente, per effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione di cui alla presente Convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto devono essere registrati su tali conti correnti bancari o postali e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione della presente Convenzione.

Il Concessionario potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario si impegna a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i sub appaltatori, sub affidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Concedente della eventuale notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 40 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolo o della Legge, il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la Privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del citato D. Lgs. n. 196/2003, il Concessionario è designato dall'Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna all'Amministrazione tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre, il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

L'Amministrazione, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dall'Amministrazione, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.

L'Amministrazione, nella sua qualità di Concedente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile risponde, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per qualsiasi danno cagionato all'Amministrazione o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 41 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora nel corso della Concessione, si verificano i presupposti di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell'accordo bonario ivi prevista. È in ogni caso ammesso, il ricorso all'istituto della transazione, nel rispetto delle norme del Codice civile e di quanto disposto dall'articolo 212 (Transazione) del Codice.

ART. 42 - RISPETTO D.LGS. 81/2008

Il Concessionario deve rispettare tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

ART. 43 - RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casina.

ART. 44 - DOMICILIO E RECAPITO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 45 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, deve attenersi alle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa, contenute nella "Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026", approvato dalla Stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante: www.comune.casina.re.it.

ART. 46 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non precisato nelle disposizioni del presente capitolato si applica quanto disposto:

- a) dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
- b) dai regolamenti comunali;
- c) dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.
- d) dal D.Lgs. 36/2026.